



BEAUTY BUSINESS OPTIMIZATION

NEWS AGOSTO 2020

IN BREVE...

- **"BONUS PUBBLICITA'"**
- **REDDITOMETRO**
- **CREDITI D'IMPOSTA**
- **SOSPENSIONE VERSAMENTI**

L'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha introdotto il c.d. **bonus pubblicità** che riconosce un credito d'imposta per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla **stampa periodica e quotidiana** (anche online) e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali** (no social).

Per ridar vigore all'agevolazione, prima il decreto "Cura Italia", poi il "Decreto Rilancio", hanno rivisto il meccanismo di calcolo.



L'art. 98, D.L. 18/2020 ha previsto che il credito d'imposta debba essere calcolato sugli investimenti effettuati e non su quelli incrementali, con un'aliquota fissata al 30% poi elevata al 50%. Con tale sistema vengono premiati gli interi investimenti effettuati nell'anno 2020, a prescindere dal volume di spesa negli anni precedenti.

La comunicazione per l'accesso al credito dovrà essere effettuata in via telematica e dal 1.09.2020 al 30.09.2020.



CREDITO D'IMPOSTA

spese di sanificazione, acquisto di dispositivi di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, con gli artt. 120 e 125 ha previsto due crediti d'imposta, in particolare:

1. per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120 del decreto, titolato "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro")
2. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125 del decreto, rubricato "Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione").

Come beneficiarne?

Per beneficiarne occorre presentare apposito modello all' Agenzia Entrate per comunicare l'ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e al credito sanificazione, al fine di individuare la quota dello stesso in effetti fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività. Tra i possibili beneficiari rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico - tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema - attenzione restano esclusi i saloni di acconciature/estetica.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

L'art. 125 del decreto "Rilancio", al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia, prevede anche l'assegnazione di un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.



Spese agevolabili

È possibile individuare due categorie di spese:

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) quelle sostenute per l'acquisto di:

I. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a);

II. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));

III. dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE;

IV. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).



Il credito d'imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili

Bonus Fiscale per le commissioni POS e limite al contante

Scatta dal 1° luglio 2020 il credito d'imposta del 30% sulle transazioni tracciabili dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n.124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l'impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante. In particolare, è stato istituito, a favore degli



esercenti attività d'impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d'imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a **2.000 euro** il valore soglia oltre il quale si applica il **divieto al trasferimento di denaro liquido** fra soggetti diversi; fino al 30 giugno il limite era fissato a 3.000 euro.

C'ERA UNA VOLTA...IL REDDITOMETRO

Stando al rendiconto generale dello Stato pubblicato dalla Corte dei Conti, gli accertamenti sintetici del reddito delle persone fisiche effettuati nel 2019 hanno raggiunto il loro minimo storico, attestandosi a soli 1.850 unità; 7 anni prima, nel 2012, gli accertamenti attraverso il redditometro avevano superato le 37.000 unità. L'abbandono dell'accertamento sintetico, perché di fatto proprio a questo siamo di fronte, è frutto di un processo lento ma inesorabile.

Da quando il legislatore ha deciso di varare il c.d. Redditometro 2.0, l'utilizzo in accertamento di questo strumento ha iniziato a diminuire, fino a toccare il minimo storico proprio un anno fa.

Di fronte a tale scenario è dunque evidente che tutta l'operazione di riforma dell'accertamento sintetico sia stata un enorme flop. Il problema, non da poco, è che alla scomparsa del redditometro corrisponde anche un buco nei conti pubblici dovuto alle previsioni di gettito che alla misura erano state attribuite nel recente passato.

Questi dati hanno dunque dell'incredibile. La scomparsa del redditometro equivale, di fatto, nella resa del Fisco italiano di fronte ai contribuenti che dichiarano redditi assolutamente irrisori rispetto al tenore di vita e ai beni posseduti. L'incremento delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, abbinate anche al potenziamento dell'archivio dei rapporti finanziari, avrebbe dovuto far crescere l'utilizzo dell'accertamento sintetico, non certo farlo diminuire fino quasi a comparire.



...ricordiamo le principali scadenze di Agosto

- contributi lavoratori dipendenti
- iva mensile e trimestrale
- versamenti Modello Redditi per anno di imposta 2019 con maggiorazione dello 0,40%
- Inps Fissi Artigiani/Commercianti

agosto 2020						
Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

EVENTUALI RATE
DA DICHIARAZIONE
O AVVISI DI
IRREGOLARITA'

il **GIUSTO** TAGLIO
BEAUTY BUSINESS OPTIMIZATION

N.B. Con il messaggio n. 2871/2020, l'Inps ha ricordato i termini di ripresa dei versamenti contributivi sospesi per l'emergenza Covid-19, specificando che per tutti i casi di sospensione, il termine di ripresa dei versamenti è il 16.09.2020.